



Michele Augelli
Notaio

Repertorio n. 101617

Raccolta n. 22197

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il sei ottobre duemilaventini

(6/10/2020)

In Foggia, nel mio studio, alla Via Dante Alighieri n. 6, alle ore diciassette.

Innanzi a me dott. Michele AUGELLI, Notaio in Foggia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, è presente il signor:

LA SALANDRA GIANDONATO, nato a Foggia il 29 settembre 1978, ivi residente alla Via Fiume n. 1, C.F. LSL GDN 78P29 D643C.

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**A.T.A.F. S.p.A.**" con sede legale in Foggia alla Via Motta della Regina n. 5, capitale sociale € 3.416.994 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Foggia: 02409680713, mi dichiara che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata per quest'ora l'Assemblea della predetta società ed invita me Notaio a fungere da segretario.

Aderendo all'invito fattomi dò atto che i lavori si svolgono come segue:

- assume la Presidenza il signor La Salandra Giandonato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto il quale constata e mi fa constatare:

- che per detto giorno è stata convocata per le ore 17,00 l'assemblea della predetta società invitandovi anche me Notaio a fungere da segretario;

- che la detta assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto mediante lettera raccomandata del 25 settembre 2020 prot. 5521/2020;

- che è presente il Comune di Foggia, quale unico azionista, in persona del Sindaco di Foggia dott. Franco Landella;

- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il signor Antonio Zenga (Vice Presidente) e la dottoressa Serena Salvatore, oltre ad egli stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- che è presente il Collegio Sindacale in persona di Eliana D'Apolito (Presidente), Pellegrini Giuseppe e Castucci Nicola; è presente inoltre il

REGISTRATO A FOGGIA

IL 12-10-2020

AL N. 15473/17

dott. Danilo Antonio Santoro, quale Funzionario dell'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia.

Tutto ciò premesso:

il Presidente dichiara che l'assemblea, regolarmente costituita ai sensi di legge, è atta a validamente deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) **Adeguamento dello statuto sociale al Regolamento concernente gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Foggia presso enti esterni (Deliberazione n. 92 del 01/08/2019).**

In relazione a tale argomento all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 92 del 1 agosto 2019 ha approvato il nuovo regolamento concernente gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Foggia presso enti esterni e di conseguenza occorre adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni del suddetto regolamento consiliare.

Evidenzia in particolare che l'adeguamento al nuovo regolamento consiliare impone la modifica degli articoli 8 e 10 dello Statuto Sociale e pertanto propone di modificare i suddetti articoli come segue:

Art. 8 - Nomine e revoche

1. Le nomine e le revoche dei componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale sono effettuate dal Sindaco di Foggia ai sensi dell'art. 2449 del codice civile con proprio decreto. I relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

2. Non può essere nominato rappresentante del Comune presso ATAF SpA colui nei cui confronti sussiste una causa ostativa all'assunzione della carica ai sensi delle vigenti norme di legge nonché colui che si trova in una delle seguenti situazioni:

- a) chi già ricopre un incarico in altro ente esterno in rappresentanza del Comune;
- b) chi è legato ad uno degli enti esterni mediante un contratto di lavoro di qualunque tipo o mediante un contratto di collaborazione;
- c) chi ha prestato negli ultimi due anni, anche attraverso forme associative, attività di consulenza nell'ente presso il quale propone la propria candidatura.

3. Il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione comunale ed i suoi rappresentanti in ATAF SpA ha natura fiduciaria. Pertanto con l'atto di accettazione coloro che sono nominati componenti dell'organo di amministrazione, ad eccezione di coloro che sono indicati come componenti di organo di controllo, dichiarano di accettare come causa di decadenza del proprio mandato l'insediamento del consiglio comunale neoletto pur rimanendo nell'esercizio delle funzioni in regime di prorogatio. Qualora il Sindaco non provveda entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale neoletto, le nomine effettuate dal precedente Sindaco si intendono confermate fino alla loro scadenza.

4. Il Sindaco può revocare con proprio provvedimento motivato i componenti dell'organo di amministrazione:

a) nel caso di constatato e perdurante inadempimento degli obblighi connessi alla funzione o alla realizzazione degli obiettivi prefissati;

b) qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario ovvero si determini una reale disomogeneità fra la composizione politico-amministrativa della amministrazione comunale e quella dell'organo amministrativo.

5. Il Sindaco può revocare con proprio provvedimento motivato uno o più componenti del collegio sindacale solo per giusta causa in applicazione dell'art. 2400, secondo comma, del codice civile.

6. E' fatto espresso divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali:

a) gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;

b) trattamenti di fine mandato.".

"Art. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, compreso il presidente ed il vicepresidente, nominati dal Sindaco di Foggia con proprio decreto nel rispetto degli indirizzi formulati in proposito dal Consiglio Comunale di Foggia.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati.

3. Il compenso dell'organo di amministrazione è determinato dal Sindaco di Foggia all'atto della nomina, nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico.

4. All'Organo di amministrazione si applica la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994.

5. Il Sindaco di Foggia, con proprio decreto, può revocare l'intero organo di amministrazione o solo uno o più componenti dello stesso.

6. Il componente dell'organo di amministrazione che surroga un consigliere anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il consigliere cessato.

7. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato in luogo dell'Amministratore Unico, è costituito nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo."

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, delibera di modificare gli articoli 8 e 10 dello Statuto Sociale nel testo sopra riportato.

Lo Statuto Sociale, che si compone di diciannove articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal Comparsente.

Dopo di che nient'altro essendoci da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e quaranta.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare col presente verbale, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte completato a mano da me su tre facciate per intero e parte della quarta di un foglio, del quale ho dato lettura al Comparsente che da me interpellato lo approva.

Firmato: Giandonato La Salandra - Michele AUGELLI
(L.S. Notaio).

Allegato...^{4A}...all'atto

Repertorio n. 101617

Raccolta n. 22197

STATUTO DI ATAF SpA

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1. E' costituita una società per azioni denominata "A.T.A.F. S.p.a."

2. La società ha sede in Foggia.

3. La durata dell'azienda è fissata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 2 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale nominale, assunto e interamente sottoscritto dal Comune di Foggia, ammonta a € 3.416.994 (euro tremilioni quattrocento sedicimila novecento novanta quattro) ed è suddiviso in n. 1.000 (mille) azioni ordinarie del valore nominale di € 3.416,99 (euro tremilaquattrocentosedici/99) ciascuna.

2. La società è a totale capitale del Comune di Foggia, con divieto di cessione di partecipazioni societarie a privati.

3. La società, nel rispetto delle normativa in materia, può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e finanziamenti a fondo perduto o con diritto al rimborso.

4. La società, nel rispetto delle normativa in materia, può acquisire da soci contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi pubblici locali di trasporto pubblico urbano e suburbano, compreso il trasporto degli alunni disabili e delle borgate, il servizio di gestione della sosta a pagamento, il servizio di gestione dell'autostazione intermodale e relativi servizi accessori nell'ambito della mobilità integrata, su affidamento diretto "in house providing" del Comune di Foggia.

2. La società può compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, anche sotto forma di leasing, utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può svolgere, previa autorizzazione dell'Assemblea, attività affini o complementari all'oggetto principale quali, in particolare, trasporto disabili ed anziani presso strutture pubbliche, servizi di noleggio da rimessa, installazione e manutenzione infrastrutture di supporto al trasporto pubblico e simili.

4. L'attività della società è finalizzata in prevalenza alla gestione di servizi dell'ente locale socio nell'interesse della comunità locale. In ogni caso oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è relativo allo svolgimento dei servizi ad essa affidati dal Comune di Foggia.

5. La società, in considerazione delle finalità pubbliche ed della natura pubblica delle funzioni da assolvere, nell'esercizio delle propria attività si obbliga al rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 4 - Rapporto con il Comune di Foggia

1. La società svolge la propria attività prevalente in favore del Comune di Foggia secondo le modalità proprie dell'affidamento in house dei servizi.

2. La disciplina dei servizi affidati alla società dal Comune di Foggia e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposito contratto di servizio.

3. Il Comune di Foggia esercita sulla società un controllo di gestione analogo a quello esercitato sui propri servizi e in particolare:

a) definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo standard qualitativi e quantitativi;

b) può convocare gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati;

c) effettua il monitoraggio periodico sull'andamento della società richiedendo periodicamente e comunque almeno due volte l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico finanziario;

d) analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;

e) organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica..

4. Il controllo sui servizi affidati alla società dal Comune di Foggia viene svolto anche attraverso gli strumenti negoziali tra cui il contratto di servizio, la carta dei servizi e le consultazioni periodiche con le associazioni di categoria.

5. Al fine di una efficace azione di indirizzo e controllo, il Comune di Foggia, nell'ambito del sistema di controllo sulle società partecipate, adotta per obbligo di legge specifiche norme regolamentari e misure organizzative che la società è tenuta a rispettare quali disposizioni integrative dello statuto.

6. Il Comune di Foggia fissa, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.Lgs. n. 175 del 2016 nonché delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale derivanti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi, primo tra tutti il "Piano di riequilibrio finanziario pluriennale" cui si è impegnato il Comune di Foggia. La società, al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi deliberati dal Comune di Foggia, li recepisce tramite propri provvedimenti da pubblicare sul sito istituzionale della società.

Art. 5 - Tutela degli utenti dei servizi

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità e l'economicità delle relative prestazioni, il contratto di servizio tra la società ed il Comune di Foggia prevede tra l'altro:

a) l'obbligo per la società di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le

Giuseppe Sepe

Sepe

associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) la verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, dell'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando a possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d) la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi" svolto dal Comune di Foggia con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) l'istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra la società, il Comune di Foggia e le associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) la previsione che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

Art. 6 - Società partecipate da ATAF S.p.A.

1. La società ATAF S.p.A. non può a sua volta costituire o partecipare a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. La società ATAF SpA può partecipare a società aventi per oggetto servizi strumentali al Comune di Foggia.

3. In ogni caso, la costituzione o la partecipazione ad altre società da parte di ATAF S.p.A., deve essere autorizzata dal Sindaco in sede di Assemblea, previa delibera motivata del Consiglio Comunale.

Art. 7 - Organi della società

1. Sono organi della società:

a) l'assemblea

b) l'organo di amministrazione

c) il collegio sindacale.

Art. 8 - Nomine e revocche

1. Le nomine e le revocche dei componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale sono effettuate dal Sindaco di Foggia ai sensi dell'art. 2449 del codice civile con proprio decreto.

I relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

2. Non può essere nominato rappresentante del Comune presso ATAF SpA colui nei cui confronti sussiste una causa ostativa all'assunzione della carica ai sensi delle vigenti norme di legge nonché colui che si trova in una delle seguenti situazioni:

a) chi già ricopre un incarico in altro ente esterno in rappresentanza del Comune;

b) chi è legato ad uno degli enti esterni mediante un contratto di lavoro di qualunque tipo o mediante un contratto di collaborazione;

c) chi ha prestato negli ultimi due anni, anche attraverso forme associative, attività di consulenza nell'ente presso il quale propone la propria candidatura.

3. Il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione comunale ed i suoi rappresentanti in ATAF SpA ha natura fiduciaria. Pertanto con l'atto di accettazione coloro che sono nominati componenti dell'organo di amministrazione, ad eccezione di coloro che sono indicati come componenti di organo di controllo, dichiarano di accettare come causa di decadenza del proprio mandato l'insediamento del consiglio comunale neoletto pur rimanendo nell'esercizio delle funzioni in regime di prorogatio. Qualora il Sindaco non provveda entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale neoletto, le nomine effettuate dal precedente Sindaco si intendono confermate fino alla loro scadenza.

4. Il Sindaco può revocare con proprio provvedimento motivato i componenti dell'organo di amministrazione:

a) nel caso di constatato e perdurante inadempimento degli obblighi connessi alla funzione o alla realizzazione degli obiettivi prefissati;

b) qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario ovvero si determini una reale disomogeneità fra la composizione politico-amministrativa della amministrazione comunale e quella dell'organo amministrativo.

5. Il Sindaco può revocare con proprio provvedimento motivato uno o più componenti del collegio sindacale solo per giusta causa in applicazione dell'art. 2400, secondo comma, del codice civile.

6. E' fatto espresso divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali:

a) gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;

b) trattamenti di fine mandato.

Art. 9 - Assemblea

1. L'assemblea dei soci è costituita dal Sindaco di Foggia, o suo delegato, nella qualità di legale rappresentante del Comune di Foggia, azionista unico della società.

2. L'assemblea viene convocata con le modalità di cui all'art. 2366 del codice civile oppure mediante avviso comunicato al socio unico almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante raccomandata o fax o posta elettronica o a altro mezzo provvisto di prova dell'avvenuto ricevimento.

3. L'assemblea viene convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure con avviso recapitato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o all'indirizzo di posta elettronica o ad altro recapito preventivamente comunicato dal socio unico purché provvisto di prova dell'avvenuto ricevimento.

4. L'assemblea, che può svolgersi anche in teleconferenza, è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, che si avvale di un segretario verbalizzante da lui stesso nominato anche non membro del Consiglio di Amministrazione.

5. L'assemblea dei soci:

a) esprime gli indirizzi ai quali l'organo di amministrazione è tenuto ad uniformarsi;

b) autorizza l'organo di amministrazione alla costituzione o la partecipazione ad altre società da parte di ATAF S.p.A., previa delibera motivata del Consiglio Comunale;

c) autorizza l'organo di amministrazione alla nomina del Direttore Generale;

d) approva il bilancio di previsione predisposto dall'organo di amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno;

e) delibera le modificazioni dello statuto;

f) autorizza l'organo di amministrazione a svolgere attività affini o complementari all'oggetto principale;

g) autorizza l'organo di amministrazione ad effettuare procedure di acquisto di servizi e forniture per valori superiori a € 418.000,00;

h) delibera, su conforme delibera del Consiglio Comunale, le operazioni di finanziamento richieste dall'organo di amministrazione all'ente socio;

i) autorizza l'organo di amministrazione ad avviare le procedure di assunzione di personale e a deliberare le trasformazioni di rapporto da part-time a full-time;

l) autorizza preventivamente l'acquisizione e la dismissione di beni immobili;

m) delibera su tutte le materie ad essa espressamente riservate dal Codice civile nonché dalle delibera su tutte le materie ad essa espressamente riservate dal Codice civile.

6. E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, compreso il presidente ed il vicepresidente, nominati dal Sindaco di Foggia con proprio decreto nel rispetto degli indirizzi formulati in proposito dal Consiglio Comunale di Foggia.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati.

3. Il compenso dell'organo di amministrazione è determinato dal Sindaco di Foggia all'atto della nomina, nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico.

4. All'Organo di amministrazione si applica la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge n. 444 del 1994.

5. Il Sindaco di Foggia, con proprio decreto, può revocare l'intero organo di amministrazione o solo uno o più componenti dello stesso.

6. Il componente dell'organo di amministrazione che surroga un consigliere anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il consigliere cessato.

7. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato in luogo dell'Amministratore Unico, è costituito nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

Art. 11 - Poteri e oneri dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati dall'assemblea, è munito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fatti salvi quelli sono riservati all'Assemblea e quelli che risultano soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea stessa.

2. Allorché gli amministratori della società pongano in essere atti soggetti alla preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il prescritto assenso dell'Assemblea, incorrono in un'ipotesi di inottemperanza sanzionata con la revoca per giusta causa.

3. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici.

4. L'organo di amministrazione appronta specifici "Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" e ne informa l'assemblea dei soci nell'ambito della "Relazione sul governo societario" da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. L'organo di amministrazione ha facoltà di adottare i seguenti strumenti integrativi di governo societario:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché

altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

6. Gli strumenti integrativi di governo societario eventualmente adottati sono indicati nella "Relazione sul governo societario".

7. Qualora l'organo di amministrazione ritenga di non adottare uno o più degli strumenti integrativi di governo societario, dà conto delle relative ragioni all'interno della "Relazione sul governo societario".

Art. 12 - Convocazione delle riunioni

1. Il consiglio di amministrazione, ove nominato in luogo dell'Amministratore Unico, è convocato dal presidente ogni qualvolta lo reputi necessario. La convocazione è altresì obbligatoria se ne fanno richiesta motivata e contenente gli argomenti da trattare due consiglieri o il collegio dei revisori. La riunione in questo caso deve essere fissata non oltre sette giorni dalla richiesta.

2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella riunione.

3. L'avviso di convocazione è trasmesso ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale tramite Posta Elettronica Certificata.

4. L'avviso di convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

5. Il consiglio di amministrazione, con il consenso unanime di tutti i suoi componenti, può stabilire che la convocazione possa avvenire, in luogo della PEC, con ogni altro mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento.

6. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere inviato, per conoscenza, al Sindaco e all'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia.

Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del consiglio di amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, che possono svolgersi anche in teleconferenza, sono valide con la presenza di almeno due componenti.

2. Al presidente compete constatare che il consiglio di amministrazione sia regolarmente costituito e in numero legale per deliberare nonché, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni sui vari argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei votanti con votazione espressa in forma palese. A parità di voti prevale quello del presidente, o, in caso di sua assenza, del vicepresidente.

4. Ciascun componente il consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo.

5. I consiglieri che dichiarino, pur non essendo obbligati a farlo, di astenersi dal votare, vengono computati fra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, ma non

vigente per le società a capitale interamente pubblico, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo.

6. Il componente del Collegio sindacale che surroga un sindaco anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco cessato.

7. Il compenso dei sindaci è determinato dal Sindaco di Foggia all'atto della nomina, nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico.

8. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche in teleconferenza.

9. L'attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Ente socio Comune di Foggia.

10. Al Collegio sindacale non può essere attribuita anche la revisione legale della società.

Art. 16 - Direttore generale

1. La società può avere un Direttore Generale al vertice della gerarchia dei lavoratori dell'azienda il quale opera in rapporto con gli amministratori dando attuazione alle direttive generali impartite dagli stessi.

2. L'assunzione del Direttore Generale nel rispetto della normativa sul reclutamento del personale delle società pubbliche è deliberata dall'organo di amministrazione previa autorizzazione dell'Assemblea.

3. Il Direttore Generale garantisce un rapporto di lavoro esclusivo con la società, salvo espresse deroghe che l'organo di amministrazione può concedere di volta in volta in relazione a incarichi occasionali.

4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che gli sono affidati dall'organo di amministrazione, eventualmente anche con rappresentanza sociale nell'ambito degli stessi in forza di espressa procura all'uopo rilasciata.

5. Nei casi di assenza temporanea del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte da altro funzionario dell'azienda individuato dall'organo di amministrazione, senza che ciò dia luogo alla corresponsione di emolumenti aggiuntivi.

6. Qualora non sia stato nominato un Direttore Generale, i relativi compiti sono esercitati, per quanto compatibile, dall'Amministratore Unico ovvero dall'amministratore al quale il Consiglio di Amministrazione ha attribuito deleghe di gestione.

Art. 17 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione dell'Organo di amministrazione, su proposta del direttore, se nominato.

2. La deliberazione di cui al precedente comma definisce le

principali aree funzionali della struttura organizzativa dell'azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

3. Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione del personale nonché il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge relative al reclutamento del personale delle società pubbliche e dal contratto collettivo nazionale e aziendale di lavoro. I provvedimenti con i quali la società stabilisce criteri e modalità per il reclutamento del personale sono adottati nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs n. 165 del 2001 e sono pubblicati sul sito istituzionale della società.

4. I dirigenti e i dipendenti garantiscono un rapporto di lavoro esclusivo con la società, salvo espresse deroghe che l'organo di amministrazione può concedere di volta in volta in relazione a incarichi occasionali.

5. E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile

Art. 18 - Bilancio e utili

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di amministrazione procede alla compilazione del bilancio d'esercizio a norma di legge e predispone la "Relazione sul governo societario" che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

3. Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dalla Assemblea, vengono conferiti al Comune di Foggia.

Art. 19 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto nel presente statuto e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società pubbliche, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Copia conforme all'originale esistente ai miei
rogiti e firmata a norma di legge che si
rilascia in semplice per 181 comidenti.
consta di cinque fogli

FOGGIA 10 Novembre 2020.

Luigi





CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

registroimprese.it
I dati ufficiali della Camera di Commercio

N. PRA/40217/2020/CFGAUTO

FOGGIA, 30/10/2020

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI FOGGIA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
"A.T.A.F. S.P.A."

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02409680713
DEL REGISTRO IMPRESE DI FOGGIA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: FG-168236

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 06/10/2020

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1	COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2 RIQ 14	NUOVI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRES. ORGANI IN CARICA
S2 RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2 RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 30/10/2020 DATA PROTOCOLLO: 30/10/2020

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: GLLMHL56A14E549M-AUGELLI MICHELE-MAUGELLI

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by Lorella Palladino
Date: 2020.10.30 15:09:49 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di FOGGIA

OCCHIO ALLE TRUFFE!

SCARICA IL VADEMECUM

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

www.agcm.it/publicazioni



FGRIPRA



0000402172020



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/40217/2020/CFGAUTO

FOGGIA, 30/10/2020

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	30/10/2020 15:09:26

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 30/10/2020 15:09:26

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 30/10/2020 15:09:26

OCCHIO ALLE TRUFFE!

SCARICA IL VADEMECUM

Fai attenzione ai falsi moduli e bollettini.

www.agcm.it/pubblicazioni



FGRIPRA



0000402172020